



## Diritto civile il Codice e i nuovi strumenti

Il contrastato ingresso dell'atto nell'ordinamento italiano a cominciare dalla Convenzione dell'Aja dell'85

# A piccole tappe verso il riconoscimento

È una strada lunga, e spesso in salita, quella del riconoscimento del trust nell'ordinamento italiano. Con la ratifica della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust, avvenuta con la legge 364 del 16 ottobre 1989, l'Italia ha "riconosciuto" come trust tutti «i rapporti giuridici costituiti da una persona, il disponente — con atto tra vivi o mortis causa — qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico» (articolo 2, comma 1, Convenzione Aja).

Si parla dunque di trust ogni qualvolta vi sia questo giuridico «posizionamento di beni» (*assets placed o biens placés*) sotto il controllo di un trustee, nel cui patrimonio i beni del trust entrano, ma andando a costituire (articolo 2, comma 2, Convenzione Aja), rispetto al suo patrimonio "generale", una mas-

sa distinta che il trustee ha il potere/dovere di amministrare (cioè gestire e/o disporre) secondo i dettami discendenti dalla legge scelta per la regolamentazione del trust (articolo 6, Convenzione Aja) e dall'atto istitutivo.

● **Elementi distintivi.** Quindi, sotto l'egida della convenzione dell'Aja (e pertanto oggetto di necessario riconoscimento di lecita rilevanza da parte del nostro ordinamento giuridico) rientra qualsiasi rapporto che presenti la struttura sopra delineata, i cui elementi di tipicità sono pertanto:

a) la causa destinataria, che consiste nel porre dei beni sotto il controllo del trustee perché questi li amministri al fine del conseguimento dello scopo dettato dal costituente;

b) la rilevanza funzionale della circostanza che sia il trustee ad avere il controllo di questi beni;

c) la natura unilaterale della volontà

del costituente che istituisce il trust;

d) l'essenzialità dello scopo, che è quello di realizzare l'interesse del beneficiario o di raggiungere un fine specifico.

● **Il riconoscimento in Italia.** Fino a poco tempo fa, tuttavia, era pacifica solo la riconoscibilità in Italia e quindi la

### LA STORIA

Anche con la ratifica di norme internazionali ostacoli all'applicazione

### LA TRIANGOLAZIONE

La struttura classica prevede almeno un disponente, un gestore e un beneficiario

### I PROBLEMI

Dubbi di interpretazione sull'applicabilità a oggetti e soggetti italiani

### SU INTERNET

**I documenti del Lunedì**  
La circolare del Consiglio nazionale del notariato e la legge n. 51/2006  
[www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

rilevanza nel nostro Paese di trust istituiti altrove e relativi a soggetti e beni riferibili a Paesi in cui il trust è disciplinato. Non era invece pacifica l'istituibilità in Italia (adottando la disciplina regolatrice di un Paese dotato di una legge sul trust) di trust cosiddetti "interni" e cioè

riguardanti beni e soggetti italiani e quindi con un ordinamento che non dispone di una disciplina normativa sul trust.

In altri termini: se l'Italia con la Convenzione dell'Aja si è vincolata a "riconoscere" trust i cui elementi importanti (i soggetti, i beni, eccetera) siano connessi a Stati che hanno una disciplina sul trust, non era scontato che un trust istituito in Italia, da e con soggetti italiani e riguardante beni "italiani", fosse altrettanto riconoscibile. Nel senso dell'ammissibilità giocava il rilievo per cui non sarebbe stato plausibile ritenere che — negando

cittadinanza ai trust "interni" — certi effetti sarebbero stati riconosciuti in Italia a un trust dotato di sufficienti requisiti di internazionalità quando i medesimi effetti non sarebbero stati riconoscibili a un trust "interno". A favore, inoltre, si erano schierati numerosi tribunali.

Ebbene, tutto questo dibattito ha subito, da pochissimo, due scossoni che "sdoganano" definitivamente il trust nel nostro ordinamento: da un lato, una circolare del Consiglio nazionale del notariato ha riconosciuto la validità del trust interno (e l'interpretazione notarile ha comunque grande rilevanza perché esprime il pensiero di una categoria istituzionalmente vocata a garantire la liceità dell'attività giuridica da essa svolta). Dall'altro lato l'introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2645-ter, che consente ora di isolare certi beni nell'ambito del patrimonio generale di un soggetto per destinarli a fini ritenuti meritevoli di tutela, definitivamente riconosce l'ammissibilità dell'effetto "segregativo" che, con riferimento a determinati beni, il trust produce nel patrimonio del trustee.

PAGINA A CURA DI ANGELO BUSANI

**GLOSSARIO**  
abcdef

● **TRUST.** È un rapporto di appartenenza finalizzato. Il trustee è obbligato ad avvalersi dei beni e diritti a lui intestati per perseguire la finalità del trust.

● **DISPONENTE O SETTLOR.** È il soggetto che vincola beni o diritti in trust per il perseguimento di una certa finalità.

● **TRUSTEE.** Una persona, più persone, una società, un ente titolari di beni o diritti affinché essi siano impiegati per una finalità specificata.

● **BENEFICIARI.** I soggetti a vantaggio dei quali la finalità deve essere realizzata; alternativamente, un trust può non avere beneficiari e la finalità può consistere in qualsiasi scopo lecito.

● **GIARDIANO.** In alcuni casi al trustee è affiancato un guardiano, con compiti di consiglio e di vigilanza sul trustee.

● **TRUST INTERNO.** I trust istituiti e operanti in Italia che sono regolati da una legge straniera.

# I beni vanno in trasferta

## Il «trustee» diventa proprietario e gestore

### I CASI

#### ■ ESEMPIO 1

Caio ha compiuto una sfortunata speculazione su strumenti derivati e si trova a dover rimborsare alla banca una ingente somma, superiore alle sue possibilità. La banca minaccia il pignoramento dei beni di Caio se egli non rientri dall'esposizione in brevissimo tempo, ciò che nuocerebbe irrimediabilmente alla sua reputazione professionale. I genitori di Caio (Filano e Mevia) intendono aiutare il figlio, mettendo a disposizione della banca il ricavato di alcuni beni immobili di loro proprietà. Tuttavia, essi non vogliono essere costretti a una svendita, causa il poco tempo a disposizione, anche perché i beni in questione sono di grande valore e di particolari caratteristiche, di modo che il perimetro dei possibili acquirenti è assai ristretto. Per conciliare le esigenze della banca di essere immediatamente garantita del buon fine dell'operazione e le esigenze della famiglia di Caio di poter vendere al meglio i beni in questione, i genitori di Tizio nominano trustee il dott. Sempronio, un professionista esperto nel mercato immobiliare indicato dalla Banca: gli immobili in questione vengono intestati al trustee e al medesimo vengono impartite istruzioni per la loro vendita e per la destinazione del ricavato. Viene anche stabilito che l'operato del trustee debba ricevere un controllo sotto forma di preventiva comunicazione di ogni sua attività a Mario, presidente dell'Ordine professionale al quale egli è iscritto.

#### ■ ESEMPIO 2

Tizio e Caia sono stati entrambi sposati e hanno ottenuto la separazione dai rispettivi coniugi: hanno un figlio minore di nome Mevio. Tizio è un neurochirurgo, Caia è amministratore di varie società. Tizio è proprietario di una seconda casa in una località montana di villeggiatura che viene quindi concessa in locazione a turisti, mentre Caia possiede due negozi pur essi concessi in locazione. Essi vorrebbero raggiungere lo stesso risultato che le persone coniugate perseguono con la stipula del fondo patrimoniale, e cioè indirizzare detti beni al soddisfacimento dei bisogni della loro famiglia (in particolare destinando i frutti dei predetti beni a finanziare le esigenze della vita familiare) e con ciò sottrarre i beni stessi alle pretese creditorie che potrebbero originarsi da azioni di risarcimento per danni causati dalla loro attività professionale. Tizio e Caia mediante atto pubblico dispongono quindi di destinare i beni predetti ai bisogni della loro unione di fatto a beneficio di loro stessi e del loro figlio Mevio, il tutto per una durata pari alla vita dell'ultimo di essi che rimarrà superstite rispetto agli altri.


Solo da una quindicina d'anni, dunque, il trust ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento. In precedenza era considerato come una "stranezza" inglese o americana, a noi per lo più incomprensibile e comunque estranea; da quando la ratifica italiana della Convenzione dell'Aja l'ha affine sdoganato, una parte di coloro che vi si sono avvicinati è stata attirata, se non da un fenomeno "alla moda", dal miraggio di poterne fare un dilettantesco utilizzo "esotico", simulato, evasivo, elusivo, fraudolento, illecito.

Il trust è invece un istituto di gestione tanto delicata (basti pensare alla necessità di aver dovuto finora scegliere una legge straniera per regolamentarlo) quanto è vasta la sua potenzialità operativa: esso può infatti fornire soluzione a molte esigenze che si originano in campo commerciale e finanziario nonché nella vita sociale e familiare, problematiche per le quali il diritto italiano o non offre rimedi o ne offre di insoddisfacenti.

● **Cos'è il trust.** Per trust si intende l'affidamento riposto da un soggetto (detto disponente o settlor) su di un altro soggetto (detto trustee) al quale viene trasferito un bene che viene posto dunque sotto il suo controllo e che viene da lui gestito per il raggiungimento delle finalità che il disponente gli ha prescritto di realizzare.

● **Il disponente o settlor.** È il soggetto che istituisce il trust e che dota il trustee dei mezzi necessari per lo svolgimento del suo incarico: il disponente può trasferire al trustee determinati

### Lo schema-tipo Come funziona il trust



propri beni, che appunto debbono essere gestiti dal trustee in funzione dello scopo che il disponente ha delineato nell'atto istitutivo del trust; il disponente può altresì dotare il trustee delle risorse finanziarie idonee per andare ad acquistare determinati beni, da porre sotto la sua amministrazione sempre per raggiungere gli scopi che il disponente ha delineato.

● **Il trust autodichiarato.** L'atto istitutivo del trust può esaurirsi nell'imposizione del vincolo su un dato bene, ferma la titolarità del bene in capo al costituente; in questo caso, l'atto di destinazione comporta l'assunzione, da parte del titolare del bene vincolato, degli obblighi finalizzati all'attuazione dello scopo di destinazione.

● **I beni in trust.** Sono talvolta

beni infungibili, che il trustee deve mantenere come tali (ad esempio, un edificio oppure un bene mobile di particolare valore o pregio; e così anche un dossier di strumenti finanziari o una partecipazione al capitale di società). Può anche però trattarsi di beni dei quali il trustee

te di esso, per un certo periodo o fino a quando un beneficiario non raggiunge una certa età.

● **Il trustee.** È una persona fisica o giuridica che diviene titolare dei beni destinati al trust: il trustee diviene il titolare di questi beni a tutti gli effetti e nei confronti di chiunque, incluso il disponente; tuttavia, egli è sottoposto all'obbligazione di gestire o disporre di questi beni secondo gli scopi dettati dal disponente.

Pertanto deve esercitare ogni facoltà e ogni potere relativi ai beni in trust poiché tali beni effettivamente gli appartengono; di questo egli risponde personalmente e illimitatamente. Visto che i beni in trust appartengono al trustee, egli è legittimato a compiere qualunque atto competente al loro titolare.

L'effettiva destinazione può essere posta sotto controllo

deve o può disporre per realizzare gli scopi del trust.

I frutti dei beni in trust sono di regola utilizzati per il perseguimento dello scopo del trust ma spesso, specie nei trust di natura familiare, si hanno clausole che dispongono l'accumulazione del reddito o di una par-

Il trustee normalmente non esercita atti di gestione o poteri di disposizione se non è ben certo di averne la possibilità; d'altro canto, egli rischia di incorrere in responsabilità anche per eccessiva prudenza e quindi se erroneamente interpreta, in senso restrittivo, l'ampiezza dei propri poteri.

L'atto istitutivo può senz'altro indirizzare l'esercizio dei poteri del trustee, ma vi sono limiti che non è possibile oltrepassare, a pena di rendere nullo il trust.

● **I beneficiari del trust.** Vi possono essere beneficiari del reddito e cioè soggetti destinati a conseguire le utilità che siano ritraibili dai beni in trust (riscuotere una somma, utilizzare un bene, abitare una casa, eccetera) e beneficiari finali e cioè soggetti cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni oggetto del trust.

I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo oppure anche in seguito. L'individuazione può essere fatta direttamente dal disponente o da un terzo a ciò incaricato (il cosiddetto protector); ancora, essi possono essere identificati o nominativamente o come appartenenti a una certa categoria di soggetti (ad esempio, tutti i discendenti di un certo capostipite). I beneficiari hanno azione verso il trustee per la preservazione del valore economico che in futuro spetterà loro ovvero per rivendicare il godimento cui attualmente o in futuro essi abbiano diritto ovvero ancora per pretendere la reintegrazione delle diminuzioni di valore dalle quali essi siano pregiudicati.

«Sdoganato» definitivamente il trust ma i confini restano incerti

che l'esistenza di una qualsiasi finalità meritevole di tutela autorizza, mediante la trascrizione di un atto nei Pubblici registri, la formazione, nel patrimonio generale di un soggetto, di un'area patrimoniale "dedicata" al perseguimento di quella finalità; cessa pertanto ogni discussione sull'istituzione di vincoli di destinazione e loro trascrivibilità.

● **Sovrapposizione.** Quanto all'affiancabilità o sovrapposibilità del trust all'atto di destinazione, dopo l'intervenuta introduzione di quest'ultimo nel Codice civile, non è facile raggiungere una conclusione: in prima battuta, ad esempio, si potrebbe ragionare sul tema dell'unilateralità dell'atto di destinazione (se Tizio intende vincolare certi suoi beni per determinate finalità meritevoli di tutela, all'atto istitutivo del vincolo partecipa solo lui e nessun altro) e, viceversa, sull'osservazione che lo schema classico del trust prevede il coinvolgimento di almeno due soggetti: il disponente e il trustee.

Ma potrebbe anche non essere una considerazione esautiva: infatti, nulla appare impedire che il nuovo vincolo di destinazione, oltre che formarsi nel patrimonio di un dato soggetto per suo unilaterale volere, si formi pure nel patrimonio di un soggetto diverso (Tizio) che riceva un'attribuzione patrimoniale da un altro soggetto (Caio), con l'intesa che Tizio, in esecuzione del volere di Caio, vincoli i beni ricevuti al perseguimento di un dato scopo, con ciò isolandoli rispetto al suo patrimonio generale. Una situazione insomma ove la sovrapposizione con il trust sarebbe evidente.

Inoltre, è ormai acquisita (sempre da parte di chi ha ammesso il trust interno) la stipulabilità del cosiddetto trust autodichiarato, nel quale cioè il disponente nomina se stesso quale trustee in vista della destinazione di un certo bene ad un determinato scopo e con ciò isolandolo dal restante suo patrimonio; e anche qui la differenza tra vincolo di destinazione e trust autodichiarato è difficilmente intuibile.

● **Distinzioni.** Qualche elemento distintivo tra le due figure comunque resta: il vincolo di destinazione può effettuarsi solo per atto pubblico, mentre il trust, pur dovendo essere istituito per iscritto, non necessita di forma pubblica né di autenticazione delle firme. Ancora, il vincolo di destinazione non può eccedere i 90 anni o la vita del beneficiario, mentre sulla durata dei trust ogni legge regolatrice dice la sua.

### I vincoli / Le nuove norme

## Così si crea un'isola all'interno della ricchezza

Con la recente introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2645-ter, è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati «alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela» per una durata non superiore a novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

In altri termini, "imprimendo" su determinati beni questo vincolo di destinazione (che viene trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell'atto di destinazione) si ottiene l'effetto di isolare questi beni dal patrimonio generale del soggetto che ne è il titolare, in modo da destinarli al perseguimento del fine per il quale l'atto di destinazione è stato istituito. Con l'imposizione del vincolo di destinazione, i beni che ne sono oggetto vengono, in particolare, sottratti alle vicende in cui può essere coinvolto il loro proprietario; e così essi non possono essere assoggettati a procedure esecutive o concorsuali, si sottraggono all'eventuale regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, non fanno parte dell'asse ereditario, eccetera.

● **L'esempio.** Si pensi al caso — spesso ricorrente — di una persona, non

coniugata e priva di figli, che presti continuativa assistenza a un parente (ad esempio: un fratello) disabile. Queste persone si pongono inevitabilmente il problema dell'assistenza al disabile nel caso in cui esse non possano più provvedervi (in ipotesi: per premorienza, infortunio o altra sopravvenuta incapacità). Nel contempo, l'instaurazione del vincolo di destinazione può non rivelarsi una scelta adeguata: si pensi al fatto che il disabile non sia in grado di provvedere alla gestione del bene, alla riscossione e all'utilizzo dei frutti (ad esempio: i canoni di locazione), alle riparazioni occorrenti, all'eventuale loro vendita e al reimpiego del ricavato. Ebbene, mediante il vincolo di destinazione a beneficio del disabile, tutte queste esigenze possono essere soddisfatte.

● **La norma.** La nuova norma in questione rappresenta quindi una rilevantisima eccezione a quella fondamentale

regola del nostro sistema giuridico, codificata nell'articolo 2740 del Codice civile, per effetto della quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «con tutti i propri beni presenti e futuri»: in altri termini, a garanzia dei creditori e della loro parità di trattamento, il patrimonio di ciascuna persona

(sia quello attualmente posseduto, sia quello che verrà in futuro acquistato) è per intero "dedicato" a far fronte alle obbligazioni che gravano su quello stesso soggetto.

● **La società.** Non è quindi possibile, salvo esplicite disposizioni di legge, isolare, nell'ambito di un dato patrimonio, dei sottoinsiemi, dei "compartimenti stagni" destinati a certi scopi e che siano impermeabili rispetto al restante patrimonio di quello stesso soggetto: la "separazione" patrimoniale più frequente e conosciuta è quella che si crea, ad esempio, costituendo una società di capitali e cioè destinando

Il vincolo deve essere trascritto nei pubblici Registri

dato patrimonio, dei sottoinsiemi, dei "compartimenti stagni" destinati a certi scopi e che siano impermeabili rispetto al restante patrimonio di quello stesso soggetto: la "separazione" patrimoniale più frequente e conosciuta è quella che si crea, ad esempio, costituendo una società di capitali e cioè destinando

